

Verbale di assemblea della
società Nuova Cogefor s.r.l.
in data 30 dicembre 2015
rep. 2158

ALLIGATA

Statuto della "Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino"

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA,

CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

1. Per trasformazione eterogenea da società a responsabilità limitata fra il Comune di Castelnovo ne Monti e l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, ai sensi dell'articolo 31 e dell'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché del d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902 e sulla base di Accordo di Programma approvato da entrambi gli Enti, che tiene luogo della Convenzione di cui all'articolo 31 T.U.I.I., è costituita una azienda speciale consortile denominata "Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino" (indicata anche, nel seguito, per brevità, come "AZIENDA") per l'esercizio delle attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, come definita dal successivo art. 3.
2. L'AZIENDA è ente strumentale degli Enti aderenti di cui al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, e di autonomia gestionale, nonché di proprio statuto, approvato dal Consiglio degli Enti che la partecipano.
3. Il funzionamento dell'AZIENDA è disciplinato dal presente Statuto, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267/2000, dalle disposizioni contenute nel d.p.r. 902/1986 e comunque dalla totalità delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di aziende speciali e aziende speciali

4. LAZIENDA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Non ha fini di lucro.

Articolo 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è ubicata nel territorio del Comune di

Castelnovo né Monti.

2. L'AZIENDA ha facoltà, con delibera dell'Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel

territorio degli Enti consorziali nel rispetto delle leggi vigenti.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può

essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio degli Enti

consorziali.

Articolo 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società o enti controllati o collegati, delle seguenti

attività:

1.1 lo svolgimento e la promozione di attività di studio, di ricerca e di documentazione in campo culturale, artistico, sportivo e del tempo libero, anche attraverso l'organizzazione di congressi, mostre, esposizioni, studi e ricerche riguardanti oggetti di interesse scientifico, culturale o sportivo;

1.2 la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'immagine e la tradizione culturale ed il patrimonio naturale del Comune

dell'Appennino Reggiano, anche fungendo da elemento di collegamento tra gli enti locali ed il pubblico degli utenti dei servizi culturali, turistici e sportivi;

1.3 la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'attività turistica nei Comuni dell'Appennino Reggiano, anche in coordinamento e collaborazione con altri enti o società aventi il medesimo oggetto sociale;

1.4 l'organizzazione, produzione, gestione, diffusione e promozione di iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico agli spettacoli teatrali, agli eventi culturali e sportivi, nonché agli eventi ad essi collegati;

1.5 la promozione, organizzazione e gestione di tutte le attività connesse, integrative e di supporto alle iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, che siano utili alla diffusione ad al progresso della cultura e delle discipline economiche e gestionali applicate al settore dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;

1.6 il patrocinio e l'incentivazione di iniziative meritevoli nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, mediante la ricerca e la raccolta di contributi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali da parte di privati, società o enti di qualsiasi natura;

1.7 l'organizzazione, gestione, produzione, distribuzione e finanziamento di manifestazioni, spettacoli ed eventi nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 1.8 l'organizzazione e gestione di corsi di preparazione e perfezionamento, seminari, convegni, conferenze, congressi, dibattiti in materia teatrale, musicale, culturale e sportiva, nonché in altre materie;
- 1.9 la promozione di accordi, collaborazione e scambi di esperienze con associazioni culturali e sportive ed istituzioni analoghe aventi finalità di sviluppo della cultura e dello sport, sia italiane che estere;
- 1.10 l'attività editoriale finalizzata alla redazione, produzione, realizzazione tecnica, edizione e distribuzione di periodici, libri, incisioni, registrazioni e pubblicazioni di ogni genere in formato cartaceo ed elettronico, ivi compresi gli strumenti multimediali, la radiotrasmissione e la teletrasmissione;
- 1.11 la promozione e la cessione o concessione di diritti di sfruttamento commerciale delle opere artistiche ed intellettuali in genere e degli spettacoli teatrali e sportivi in particolare, nonché l'acquisto in proprio, la cessione e la concessione in uso, anche gratuita, dei medesimi diritti;
- 1.12 l'organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e relazioni pubbliche, ivi comprese le attività di ufficio stampa per manifestazioni ed eventi nell'ambito della cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero e delle manifestazioni di natura cognitivista e turistica;
- 1.13 la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché di attività ricreative e di intrattenimento, in supporto alle attività nel

- 1.14 la gestione diretta o indiretta, anche attraverso contratti di appalto, spettacolo, dello sport e del tempo libero;
- campo della cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, degli sport e del tempo libero;
- 1.15 l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre imprese, enti e società, italiane ed estere, assicurando compattezza e continuità di gestione delle partecipazioni;
- 1.16 il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo, finanziario e tecnico delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate, anche attraverso la fornitura diretta ed indiretta di consulenze e servizi gestionali e direzionali, commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di marketing, informatici, di formazione del personale;
- 1.17 la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate o partecipanti, nonché il rilascio a favore delle stesse di avalli, garanzie finanziarie e fidejussioni, nei limiti di legge;
- 1.18 l'acquisto di crediti d'impresa, come disciplinato dalle norme del codice civile, esclusivamente nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate, nei limiti di legge;
- 1.19 la prestazione di consulenze e servizi gestionali e direzionali, commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di

W

F

SS

mlh

marketing, informatici, di formazione del personale, nei confronti di imprese, enti e società, italiane ed estere;

1.20 l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione di aziende o di rami d'azienda nei settori afferenti lo scopo dell'AZIENDA;

1.21 la concessione in locazione, in noleggio o in uso a soci ed a terzi di attrezzature, impianti, automazzi, macchinari nonché di locali attrezzati ad uso commerciale, industriale o di ufficio e corredi dei relativi servizi;

1.22 la gestione tramite contratti di appalto, affidamento, concessione, o tramite qualsiasi altro strumento giuridico, di servizi pubblici e attività di pubblico interesse, di impianti sportivi, campeggi, parcheggi, biblioteche, musei, fiere e simili.

2. Tutte le attività sopra menzionate potranno essere svolte direttamente o anche indirettamente, attraverso società partecipate o contratti con soggetti terzi; l'AZIENDA potrà inoltre partecipare, nell'ambito delle attività sopra menzionate, a gare di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di contratti di prestazione di servizi o fornitura di beni ad amministrazioni pubbliche o comunque a stazioni appaltanti ai sensi delle norme pro tempore vigenti in materia.

3. l'AZIENDA non potrà comunque svolgere, anche nell'ambito delle attività sopra menzionate, qualsiasi attività intellettuale esercitata da categorie professionali legalmente protette, né potrà esercitare le attività previste dalla legge 23.11.1939, n. 1813.

L'elenco degli scopi e delle attività riportato al comma precedente è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'AZIENDA hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle esigenze della collettività di riferimento e della natura stessa della nozione di servizio pubblico. Con deliberazioni della Assemblée Consortile sono determinate nel dettaglio le

tempore vigente.

L'AZIENDA medesima presenti tutti i requisiti richiesti dalla normativa pro e privati, italiani ed esteri, purché si tratti di attività per l'esercizio delle quali propria liquidità, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici conseguimento degli scopi consortili, compresa, ai fini della gestione della industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il scopi consortili, nonché compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, conto di terzi, nei limiti di legge e purché al fine del conseguimento degli ipotecarie ed in genere garanzie personali e reali, anche nell'interesse e per


L'AZIENDA potrà prestare o ricevere fiduciarie ed avalli, pegni ed servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi.

compresa la locazione finanziaria; b) intermediare in cambi; c) prestare seguenti attività: a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, L'AZIENDA non potrà altresì esercitare nei confronti del pubblico le ed erogazione del credito al consumo.

mobiliare; di sollecitazione del pubblico risparmio; di locazione finanziaria

6. 

5. 

4. 

- 1. L'AZIENDA, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, può esercitare la gestione di uno o più servizi tra quelli di cui all'articolo precedente mediante le seguenti forme:
 - 1.1 direttamente, a mezzo della propria struttura organizzativa;
 - 1.2 attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in enti o società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuati, di partecipazioni o rami d'azienda in detti enti o società;
 - 1.3 attraverso l'affidamento di servizi a società private o cooperative sociali.
- 2. L'AZIENDA può accedere, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
- 3. L'AZIENDA ha altresì facoltà di gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione o semplice contratto di servizio, anche ulteriori servizi a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti consorziati.

Articolo 4 - Gestione dei servizi

- 7. L'AZIENDA potrà inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati, anche non compresi nell'ambito territoriale degli Enti consorziati, che operino nei settori di cui al presente articolo 3, nonché fornire specifici servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al soprastesso comma 1.

Handwritten initials: BF and M

Handwritten signature

Handwritten signature

4. LAZHENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 5 – Durata

1. LAZHENDA ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. Al raggiungimento del termine finale, LAZHENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e delle norme di legge.

3. L' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito Accordo di Programma o Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo

Articolo 6 – Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per LAZHENDA distingue in linea di principio tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici, all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'AZHENDA deriva dal conferimento del capitale di dotazione. Le quote di partecipazione iniziate sono coincidenti con le quote di partecipazione al capitale sociale della società a responsabilità limitata



oggetto di trasformazione in Azienda Speciale Consortile. Sono a diversa deliberazione assembleare, la partecipazione al voto degli Enti Consorziati corrisponde alla quota di partecipazione al capitale di dotazione.

3. I conferimenti al capitale di dotazione che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

4. I soci fondatori sono il Comune di Castelnuovo né Monti e l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, rappresentati dal Sindaco del Comune e dal Presidente dell'Unione ovvero da loro delegati.

5. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le disposizioni normative alle quali sono soggetti.

6. La partecipazione, con relativa iscrizione al libro dei consorziati, comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto, alle deliberazioni delle assemblee ed alle disposizioni regolamentari che regolano la vita dell'AZIENDA.

7. I rapporti tra gli Enti Consorziati e l'AZIENDA sono regolati, oltre che dall'Accordo di Programma, che tiene luogo dalla Convenzione, e dal presente Statuto, da disciplinari, regolamenti o contratti di servizio che prevedano, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere all'AZIENDA.

Articolo 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente Consorziato ha diritto di partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

Articolo 9 – Capitale di dotazione dell'AZIENDA

- 5. Gli Enti Consorziati possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.
- 4. Gli Enti Consorziati, fermo restando l'obiettivo del pareggio economico e finanziario individuato per l'AZIENDA, ove si renda necessario o opportuno debbono concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 14.
- 3. Gli Enti Consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA, alla nomina e revoca degli organismi della medesima. Le aziende, a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA, sono tenuti a partecipare attivamente alla vita rappresentante.
- 2. Ciascun Ente Consortile partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
- 1. Ciascun Ente Consortile partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 8 – Partecipazione alla vita aziendale

- 1a la partecipazione all'Assemblea Consortile dell'AZIENDA, con diritto a concorrere alla formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 10;
- 1b il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- 1c la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, proporzionato ai voti assembleari totali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. All'atto della trasformazione in Azienda Speciale Consortile della società a


responsabilità limitata "Nuova Cogelot s.r.l.", gli Istitutori della società, ora Enti Consorziati, hanno provveduto al conferimento delle quote di competenza, pari alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società, per un ammontare complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00), ripartito nella fase iniziale e fatte salve successive variazioni, in euro 6.089,00 (seimilaottantannove/00), pari al 60,89% (sessanta virgola ottantannove per cento) del capitale di dotazione al Comune di Castelnuovo né Monti e in euro 3.911,00 (tre mila novacentoundici/00) pari al 39,11% (trentannove virgola undici per cento) del capitale di dotazione alla Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Articolo 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio legale rappresentante o da persona da questi delegata, preferibilmente, ma non necessariamente, in via continuativa.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto pluri, per un totale dei voti disponibili in Assemblea pari a 10.000 (diecimila).

3. I 10.000 (diecimila) voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati, nella fase iniziale e salva successiva diversa deliberazione dell'Assemblea, in proporzione ai rispettivi conferimenti al capitale di dotazione. Conseguentemente, nella fase iniziale successiva alla trasformazione e sino a diversa determinazione da parte dell'Assemblea, al Comune di Castelnuovo né Monti sono attribuiti 6.089 voti assembleari e all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino reggiano 3.911 voti assembleari.



In caso di attribuzione all'AZIENDA di servizi ulteriori rispetto a quelli
 4. quali partecipanti all'AZIENDA, l'Assemblea determina, ove se ne ravvisi
 l'opportunità o la necessità, criteri di partecipazione al voto assemblare
 diversi da quelli di cui al comma precedente. A titolo meramente indicativo,
 libera l'Assemblea di determinare criteri diversi, i voti assemblari potranno
 essere attribuiti ai rappresentanti degli Enti Consorziati sulla base dei
 seguenti criteri, dai quali discendono le due distinte quote di seguito
 illustrate:

4.1 (Quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti: 6.000
 voti. I predetti 6.000 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione
 diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso
 di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di
 arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. La quota in
 oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali
 operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il
 ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di
 computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati da
 ciascun Ente dal giorno di costituzione dell'AZIENDA per
 trasformazione da società di capitali al 31 dicembre dell'anno di
 riferimento. Per il suddetto computo fanno fede le risultanze di
 bilancio. I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle
 quote di voto assemblare in parola sono esclusivamente quelli
 finalizzati alla capitalizzazione iniziale o alle successive
 ricapitalizzazioni dell'AZIENDA e ad operazioni di investimento.

B M

RS

Scuffen

Non sono significativi, ai fini di cui al presente capoverso, i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

4.2 Quota relativa al conferimento di servizi: 4.000 vot. (predefini 4.000 voti sono ripartiti tra ciascun Ente Consorziato in proporzione diretta rispetto al valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati. In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'unitarietà degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

5. L'Assemblea è impegnata a verificare i criteri di partecipazione al voto assembleare al termine del primo anno di funzionamento o anche in periodo precedente nel caso di conferimento all'Azienda di servizi diversi rispetto a quelli attualmente svolti.

Articolo 11 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. L'Ente Consorziato che non abbia conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare è tenuto obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

2. La quota dell'Ente Consorziato tenuto all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

Articolo 12 - Ricalcolo periodico dei voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale).

Handwritten initials: M, F

Handwritten initials: RS

Handwritten signature

adempimenti pubblicitari di cui al precedente partito di deliberazione, dato atto che consta il consenso dei creditori alla trasformazione e, dunque, non trova applicazione la deroga di cui all'articolo 2500 novies codice civile, che la trasformazione di cui alla presente delibera abbia effetto alla data del 1 (uno) marzo 2016 (duemilaseicchi) e, dunque, abbia effetto posticipato rispetto all'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2500 comma 2 codice civile.

Fissata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico per il periodo intercorrente tra la data di efficacia della trasformazione e la prima Assemblea Consortile successiva alla predetta data di efficacia").

L'Amministratore Unico evidenzia l'opportunità di procedere alla nomina a tempo determinato del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico dell'Azienda Speciale Consortile Appennino in conseguenza della trasformazione di cui al precedente partito di deliberazione e ciò al solo fine di consentire la corretta gestione della ASC nella fase transitoria intercorrente tra la data di assunzione di efficacia della delibera di trasformazione e la data della prima Assemblea Consortile nella quale saranno deliberate le nomine del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico sulla base delle regole di cui allo Statuto approvato. L'Amministratore Unico precisa pertanto che gli organi di cui sopra dureranno in carica non per il periodo di tempo previsto dallo Statuto dell'ASC, ma solo e soltanto per il periodo di tempo sopra specificato.

A questo punto l'Amministratore Unico invita l'Assemblea a voler deliberare in merito al secondo punto dell'ordine del giorno.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea,

all'unanimità,

con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente,

delibera

II. di nominare componenti del primo Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino, per il periodo transitorio intercorrente tra la data di

pubblica

FB
Amministratore Unico

1. Gli Enti Consorziati, fermo restando l'obiettivo del pareggio di bilancio della AZIFNDA, provvedono alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente dell'AZIFNDA, erogando contributi determinati in base a criteri, definiti dall'Assemblea Consortile, che tengano conto, tra il resto, delle quote di partecipazione al capitale di dotazione e al livello di fruizione dei

Articolo 14 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. L'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consorziali, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Articolo 13 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. L'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. Altre cause di rallineamento o ricalcolo dei voti assemblari derivano da recessi o nuove ammissioni.
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
5. L'Assemblea Consortile, delibera a maggioranza del 2/3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti modificando il riparto dei 10.000 voti assemblari.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti Consorziati.

[Handwritten signature]

servizi

Articolo 15 - cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. LAZHENIDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sulla attività di erogazione dei servizi in favore della comunità territoriale di riferimento.

[Handwritten signature]

Articolo 16 - Recesso

1. E' consentito il recesso degli Enti Consorziati in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, con le forme e secondo le modalità previste dal comma seguenti.

2. Il recesso esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZHENIDA non produce effetti se non decorso il biennio medesimo.

[Handwritten signature]

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diviene operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo al perfezionamento della relativa notificazione nei confronti del Presidente.

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto della quale è informato il Consiglio di Amministrazione.

[Handwritten signature]

Articolo 17 - Scioglimento

recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

5. Per la liquidazione della quota di partecipazione dell'Ente Consorzio che

Articolo 18 – Gli organi

1. Gli organi dell'AZIENDA si articolano in tre distinte tipologie:

- 1.1 organi di indirizzo e controllo;
 - 1.2 organi di gestione;
 - 1.3 organi di revisione economico-finanziaria.
2. Gli organi di indirizzo e controllo sono:

TITOLO II
GLI ORGANI

competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

conferimenti effettuati dal cedente, al netto della quota parte di

quota di capitale eventualmente spettante avviene sulla base degli effettivi

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente Consorziato, la liquidazione della

trasferimento a terzi, ripartendo l'eventuale ricavo.

conguaglio finanziario, subordinatamente mediante tentativo di

a ciascun Ente Consorziato, si procede prioritariamente mediante

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti

territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

vengano assegnati, gli eventuali beni immobili e strutture ubicati sul suo

indicato all'articolo 10 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi

quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come

dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti Consorziati in ragione della

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri

Consortile.

momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi

Handwritten notes and signatures:

- Large stylized signature: *W*
- Signature: *F*
- Signature: *rs*
- Signature: *adher*

DELL'AZIENDA.

- 6. L'Assemblea Consortile si riunisce di norma presso la sede legale indeterminata dal legale rappresentante che cessa, decade automaticamente; medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente di uno degli Enti Consorziati, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta
- 5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di legale rappresentante Consortile, al fine di garantire continuità rappresentativa all'Ente
- 4. La surroga di un soggetto cui è stata revocata la delega deve essere immediata, al fine di garantire continuità rappresentativa all'Ente momento;
- 3. La delega di cui al comma 2 deve essere in forma scritta, riferita ad una persona determinata, e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; può essere revocata in qualsiasi momento;
- 2. Compongono l'Assemblea i legali rappresentanti di ciascuno degli Enti Consorziati o delegati con competenza nelle materie inerenti le finalità statutarie;
- 1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Consorziati.

Articolo 19 - L'Assemblea Consortile

- 4. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico.
- 3. L'organo di gestione dell'Azienda è il Direttore generale.
- 2.3 il Presidente del Consiglio di amministrazione.
- 2.2 il Consiglio di amministrazione;
- 2.1 L'Assemblea consortile;

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- 1.1 nomina nel proprio ambito, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente;
- 1.2 nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 1.3 determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- 1.4 nomina il Revisore Unico;
- 1.5 ratifica la nomina operata dal Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale dell'AZIENDA;
- 1.6 determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, anche in riferimento ad accordi interistituzionali;
- 1.7 nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli Enti cui essa partecipa;

W

B

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze relativamente ai seguenti atti:

Articolo 21 - Attribuzioni dell'Assemblea consortile

1. L'Assemblea è un organismo permanente dell'AZIENDA, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali dei suoi componenti, ma sottoposto a variazioni nella sua composizione solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di legale rappresentante degli Enti Consorziati.

R

Articolo 20 - Durata dell'Assemblea Consortile

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati per la carica, a tutti gli effetti, presso la sede legale dell'Ente di appartenenza.

mediana

- 1.8 approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 dell'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 nel resto tempo per tempo vigente e, in particolare: il Piano programmatico, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; il conto consuntivo; il bilancio di esercizio;
- 1.9 delibera, inoltre, in ordine ai seguenti oggetti:
- 1.9.a modifiche allo Statuto dell'AZIENDA
- 1.9.b richieste di ammissione di altri enti all'AZIENDA
- 1.9.c accoglimento di ulteriori servizi o capitali;
- 1.9.d scioglimento dell'AZIENDA;
- 1.9.e modifiche ai rapporti convenzionali tra gli Enti Consorziati;
- 1.9.f sede dell'AZIENDA e ubicazione dei Presidi da essa dipendenti;
- 1.9.g contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea Consortile;
- 1.9.h approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione;
- 1.9.i acquisti ed alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permute;
- 1.9.j criteri per la ripartizione dei costi di manutenzione straordinaria e degli investimenti del patrimonio in uso.
2. Gli atti, di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'AZIENDA.
3. L'Assemblea Consortile convoca il Presidente del Consiglio di

Amministrazione o il Direttore per acquisire periodicamente informazioni utili a verificare l'andamento della gestione nonché la qualità dei servizi nonché ogniqualvolta ritenga necessario accertare il fondamento di eventuali reclami degli utenti dei servizi o di loro rappresentanti.

Articolo 22 - Aduanza dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il bilancio economico di previsione plurennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché quelle riguardanti persone fisiche, che sono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le deliberazioni di nomina del presidente dell'Assemblea Consortile, del Presidente dei membri del Consiglio d'amministrazione, del Revisore Unico nonché, e per la ratifica della nomina del Direttore generale. Le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio d'amministrazione o suo delegato, il Direttore generale e l'addetto alla verbalizzazione.



6. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta l'Unione Montana ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

7. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente, di nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di nomina del Revisore Unico.

Articolo 23 - Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata il proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dal presente Statuto.

2. In esso è disciplinata la propria attività funzionale ed organizzativa, ivi comprese le modalità di convocazione, comunque orientate ad agevolare la tempestiva informazione e quindi la massima partecipazione.

Articolo 24 - Validità delle sedute dell'Assemblea Consortile

1. In prima convocazione l'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% della totalità delle quote dell'AZIENDA, purché siano anche presenti componenti in rappresentanza di almeno due degli Enti Consorziati.

2. In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti in rappresentanza di almeno il 50% della totalità delle quote dell'AZIENDA.

- 1.1 nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
- 1.2 revoca del Presidente dell'Assemblea Consortile;
- 1.3 nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
- 1.4 revoca e scioglimento del Consiglio di amministrazione;
- 1.5 nuove ammissioni di Fini all'Azienda;

65% (sessantacinque per cento) della totalità delle quote dell'AZIENDA. necessario il voto favorevole corrispondente ad una percentuale di almeno il

Articolo 26 - Maggioranze qualificate

- 1. Perché l'Assemblea Consortile deliberi validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole corrispondente ad una percentuale di almeno il 65% (sessantacinque per cento) della totalità delle quote dell'AZIENDA.
- 3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

richieste maggioranze qualificate, come indicato nel successivo articolo. definite in conformità al presente Statuto, fatti salvi i casi per i quali sono superiori al 50% della totalità delle quote dell'AZIENDA, così come

- 2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti favorevoli pari o superiore al 50% della totalità delle quote dell'AZIENDA, così come
- 1. Ciascun componente dell'Assemblea Consortile dispone di un voto commisurato alla quota rappresentata, definita in conformità al presente Statuto.

Articolo 25 - Quorum delle deliberazioni

- 3. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, sulla base di quanto previsto nel presente Statuto.
- 4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della convocazione su ogni singolo argomento.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- 1.6 accoglimento di conferimenti di servizio o di capitali;
 - 1.7 modifiche statutarie;
 - 1.8 scioglimento dell'Assemblea Consortile;
 - 1.9 determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - 1.10 approvazione di Piano programma (comprensivo del piano investimenti), bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; conto consuntivo; bilancio di esercizio;
 - 1.11 contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea Consortile;
 - 1.12 proprio regolamento di funzionamento.
2. Qualora il quorum, previsto al precedente comma 1, non sia raggiunto alla prima votazione, l'argomento viene sospeso e riproposto all'ordine del giorno di una successiva Assemblea Consortile da convocare entro quindici giorni di calendario dalla data di votazione infruttuosa. Qualora in quest'ultima seconda Assemblea lo stesso argomento non dovesse raggiungere, alla prima votazione, il quorum indicato al precedente comma 1, si procederà a deliberare secondo il quorum ordinario previsto dall'articolo 25 del presente Statuto, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti i punti 1.7 e 1.8 del precedente comma 1, la cui approvazione, anche in questa seduta, richiede il voto favorevole nella percentuale e secondo la rappresentanza indicata al medesimo comma 1.
3. Per la validità delle assemblee deliberanti sugli oggetti di cui al precedente comma 1, è sempre necessaria la presenza prevista per la prima convocazione al comma 1 dell'articolo 24.

M

ST

ST

valhalla

4. E' necessaria l'unanimita degli Enti Consorziati per deliberare sull'estensione dell'AZIENDA.

Articolo 27 – Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è nominato dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente dell'Assemblea Consortile esercita le seguenti funzioni:

- 2.1 formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- 2.2 convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea;
- 2.3 sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2.4 trasmette agli Enti Consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA;
- 2.5 compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2.6 adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene

sostituito dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal componente dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal

membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede dell'Ente Consorziato di appartenenza.

Articolo 28 – Rimborso ai componenti l'Assemblea

1. Ai componenti l'Assemblea non spettano rimborsi di nessuna natura per l'espletamento della carica.

Articolo 29 – Incompatibilità dei componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di amministrazione

1. Non possono essere nominati componenti dell'Assemblea consortile e del Consiglio di amministrazione dell'AZIENDA, coloro che si trovino in una

delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 39/2013 e comunque dalla normativa vigente in merito a incompatibilità e incompatibilità:

- 1.1 i dipendenti degli Enti Consorziati con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'AZIENDA;
- 1.2 il Direttore ed i dipendenti dell'AZIENDA, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione con l'AZIENDA;
- 1.3 il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti l'Assemblea Consortile;
- 1.4 il Direttore Generale ed i Dirigenti dell'AUSL, dell'ambito territoriale di appartenenza;
- 1.5 i componenti delle commissioni tecniche locali competenti in materia di autorizzazione al funzionamento sui servizi dell'AZIENDA;
- 1.6 i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, aziende e società con le quali l'AZIENDA abbia rapporti economici o che esercitano attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'AZIENDA;
- 1.7 i legati rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate dagli Enti consorziati che operano nel medesimo settore di attività dell'AZIENDA;
- 1.8 gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento di enti a cui partecipa l'AZIENDA;
- 1.9 coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con l'appaltatore di lavori o di servizi dell'AZIENDA;

- 1.10 colui che ha lite pendente in quanto parte da un procedimento civile o amministrativo con l'AZIENDA;
- 1.11 colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'AZIENDA, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
- 2. Non possono essere nominati, inoltre, componenti del Consiglio di amministrazione dell'AZIENDA:
 - 2.1 i componenti dell'Assemblea;
 - 2.2 i componenti degli organi degli Enti Consorziati;
 - 2.3 chi, avendo ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi; abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
- 3. Non possono essere nominati, inoltre, componenti dell'Assemblea Consortile:
 - 3.1 i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - 3.2 il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - 4. Non può ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione chi già ricopre un medesimo incarico in altra azienda consortile della Regione Famila-Komagna.
 - 5. Non possono ricoprire l'incarico di Direttore il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado dei componenti il Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile.

Articolo 30 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'AZIENDA.

W

FB

→

Amministratore

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta.
4. L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun consigliere, conservato agli atti dell'AZIENDA.
5. La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è fatta dall'Assemblea Consortile con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
 - 6.1 il Presidente dell'Assemblea Consortile, raccoglie le candidature, presenta una rosa di candidati per le nomine del Consiglio di Amministrazione;
 - 6.2 la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA, rispettando gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 29;
 - 6.3 la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura indicata dall'articolo 26;

6.4 il Consiglio di amministrazione elegge nel suo ambito un Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Articolo 31 - Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni, l'accertamento dell'incompatibilità alla carica, la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, del Presidente o del Consiglio determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.

4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante fatto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente

stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di

amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

10. I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 32 – Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 33 – Competenze del Consiglio di amministrazione

1. L'attività del Consiglio di amministrazione (nel seguito, anche, "CIDA") è collegata:

2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio di amministrazione:
 - 5.1 predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - 5.2 sottopone all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto;
 - 5.3 sottopone all'Assemblea le proposte di piano-programma, di bilancio pluricennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo e di bilancio consuntivo;
 - 5.4 delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrano nelle competenze di altri organi;
 - 5.5 delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.
6. Competono inoltre al CDA:
 - 6.1 la nomina del Vicepresidente;
 - 6.2 la nomina del Direttore, fatta salva la tariffa da parte dell'Assemblea Consortile;
 - 6.3 l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - 6.4 la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

6.5 ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investire;

6.6 la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plan;

6.7 la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

6.8 la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

6.9 l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Articolo 34 - Convocazione

1. Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea Consortile.

Articolo 35 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

2.1 promuovere l'attività dell'AZIENDA;

2.2 convocare il Consiglio di amministrazione e presiedere le sedute;

- 2.3 decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia di competenza del Consiglio di amministrazione, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica dello stesso Consiglio di amministrazione;
- 2.4 dare impulso affinché vengano attuate le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea Consortile;
- 2.5 vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- 2.6 vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
- 2.7 firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- 2.8 esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di amministrazione.
- Articolo 36 – Indennità e rimborsi spese**
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico previamente determinate dall'Assemblea Consortile in sede di approvazione del bilancio economico di previsione, un'indennità di carica onnicomprensiva deliberata dall'Assemblea entro i limiti massimi previsti dalla vigente disciplina normativa.
2. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.
3. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.





dell'Assemblea consortile.

Consiglio di amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica

4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Presidente del

direzione maturate in Enti pubblici o privati per almeno 5 anni.

incenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione ed esperienze di

scelta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche o gestionali

3. L'incarico di Direttore è conferito a seguito di selezione pubblica, sulla

momento del conferimento e può essere rinnovato.

mandato del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica al

degli Enti Consorziati. La durata del rapporto non può eccedere quella del

tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente

di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni tempo per

2. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto

assegnare dal medesimo.

anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali

raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione,

1. Il Direttore dell'AZIENDA è responsabile della gestione aziendale e del

Articolo 38 – Il Direttore

legittimo motivo.

cause indicare nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro

casti in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle

1. Il Consiglio di amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei

Articolo 37 – Sostituzione del Consiglio di amministrazione

5. Il trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di amministrazione sulla base del contratto nazionale degli Enti locali o dei loro dirigenti.

Articolo 39 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore adotta gli atti necessari all'espletamento del mandato, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali anche a rilevanza esterna che, dalla legge, dallo Statuto, dalla convenzione o dai regolamenti non sono espressamente riservati ad altri soggetti.

3. Tra le attribuzioni, il Direttore:

- 3.1 esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- 3.2 formula le proposte all'Assemblea consortile in ordine a regolamenti;
- 3.3 predispone gli atti fondamentali dell'AZIENDA per la presentazione agli organi competenti, ai fini delle successive deliberazioni/adozioni;
- 3.4 partecipa alle riunioni degli organi collegiali e ne cura la redazione dei verbali, anche tramite figura delegata;
- 3.5 cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- 3.6 affida attività o servizi mediante convenzione o altro strumento giuridico di natura contrattuale;
- 3.7 conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- 3.8 stipula accordi, convenzioni o atti di intesa con altri Enti pubblici;
- 3.9 accetta lasciti o donazioni di beni mobili per conto dell'AZIENDA;

economico-finanziaria dell'AZIENDA.

iscritti all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione

1. Il Revisore Unico dei conti è nominato dall'Assemblea consorile tra gli

Articolo 40 - Il Revisore dei conti

salvo ratifica del Consiglio di amministrazione.

di natura gestionale, anche se esula dalle sue normali attribuzioni,

3.20 decide e dispone, in casi di indifferibile urgenza, su qualunque materia

istituzionali degli Enti Consorziati;

esperto della gestione dell'AZIENDA e, se richiesto, alle attività

3.19 redige la relazione semestrale dei risultati e può partecipare come

sindacati;

3.18 cura la gestione dei rapporti e delle trattative con le organizzazioni

3.17 adotta gli atti di disposizione relativi al patrimonio dell'AZIENDA;

contratti può essere affidato ai segretari degli enti consorziati);

3.16 presiede le commissioni di gara e stipula i contratti (il rogito dei

attribuiti ad altri organi;

3.15 adotta tutti i provvedimenti inerenti il processo della spesa non

3.14 adotta tutti i provvedimenti inerenti il personale;

miglioramento dell'efficacia e della produttività dell'apparato;

3.13 adotta i provvedimenti di assegnazione degli incarichi di lavoro e di

3.12 ha la direzione degli uffici e dei servizi;

economico di gestione;

3.11 determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo

3.10 approva i progetti ed i programmi esecutivi;

B W

→

Handwritten signature

Articolo 42 - Il Regolamento di organizzazione

L'attività amministrativa dell'AZIENDA è improntata al rispetto dei criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 41 - Principi

Organizzazione degli uffici e dei servizi

TITOLO III

- 1. L'attività amministrativa dell'AZIENDA è improntata al rispetto dei criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.
- 2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'AZIENDA e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge.
- 3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede.
- 4. Al componente l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea, nel limite massimo normativamente previsto.
- 5. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta, e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al comma successivo.
- 6. Valgono per il Revisore le cause di incompatibilità ed inelegibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs. 267/2000, intendendosi per amministratori i componenti dell'Assemblea Consortile e loro delegati ed i componenti del Consiglio di amministrazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 2. I documenti contabili fondamentali sono:
- 1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili dettate dalla specifica normativa in materia di aziende speciali e dal codice civile, ai sensi dell'articolo 114 comma 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 44 - Contabilità e bilancio

Programmazione, bilanci, finanza, contabilità, contratti

TITOLO IV

impegni per l'AZIENDA.

- 1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile. Il Direttore può, sotto la sua responsabilità, delegare ad uno o più responsabili dei servizi alcune delle proprie funzioni nonché il potere di firma di atti che comportino

Articolo 43 - Responsabili degli uffici e dei servizi

presso l'AZIENDA.

- 1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi

- 1. Il patrimonio dell'AZIENDA è costituito dai conferimenti, anche in uso, di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'AZIENDA, effettuati dagli Enti Consorziati, ovvero dalle acquisizioni successive, anche per effetto di donazioni.
- 2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed

Articolo 46 - Patrimonio

- 1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
 - b. quote di partecipazione degli Enti Consorziati, assunte in forma di trasferimenti di bilancio per il finanziamento delle attività istituzionali attribuite all'AZIENDA;
 - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti pubblici o da Enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;
 - e. proventi derivanti da tariffe, per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
 - f. prestiti o accensioni di mutui.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Articolo 45 - Finanza

- 1. L'Assemblea Consorziale, e sono trasmessi ad ogni singolo Ente Consorzio in quanto atti fondamentali.
- 3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati
 - a. il piano programmatico;
 - b. il bilancio preventivo, triennale ed annuale;
 - c. il conto consuntivo;
 - d. il bilancio di esercizio.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Handwritten signature

immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.

Articolo 47 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto degli indirizzi del Consiglio di amministrazione.

Handwritten mark

Articolo 48 - Sistema informativo contabile, avanzi e disavanzi di gestione

1. L'AZIENDA adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative riguardanti gli IRI non commerciali, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione di un apposito regolamento.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'AZIENDA è costituito da:

2.1 contabilità economico patrimoniale;

Handwritten mark

2.2 sistema di budget;

2.3 sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

3. Gli avanzi di gestione devono essere utilizzati unicamente per sviluppare le attività ed i servizi previsti dal presente Statuto, per ridurre i costi delle prestazioni, per conservare il patrimonio o per alimentare o incrementare la dotazione di fondi a rischio o, se istituito, di solidarietà.

Handwritten signature

4. Le eventuali perdite di gestione debbono essere ripianate

1. L'AZIENDA utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un

Articolo 50 - Controllo di gestione

modalità di reperimento delle stesse;

alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle

1.8 politiche del personale con particolare riferimento alla formazione;

1.7 programma degli investimenti;

1.6 eventuale piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

1.5 indicatori e parametri per la verifica;

coordinamento con eventuali altri Fondi pubblici o privati;

1.4 modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di

progetti;

1.3 priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi

degli obiettivi del piano;

1.2 risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione

1.1 caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;

progetti; dal piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e

riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-

redato annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con

1. Il piano programma, adottato dall'Assemblea Consortile deve essere

Articolo 49 - Piano programma

dall'Assemblea Consortile.

riparto tra gli Enti Consorziati delle perdite suddeite verrà stabilito

quando non dipendenti da una gestione inefficace ed inefficiente, il

prioritariamente con fondi propri dell'AZIENDA; in ultima istanza,

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten signature

costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-risultati.

2. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interne, e cioè:

2.1 controllo finanziario, per verificare la persistenza dell'equilibrio di bilancio;

2.2 controllo economico, per verificare la rispondenza, in termini di costi/ricavi, della gestione riferita al progetto-obiettivo ed ai programmi approvati dall'Assemblea;

2.3 controllo di produttività, per verificare periodicamente l'impiego ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'AZIENDA.

3. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzati per conseguire i risultati prefissati.

4. Spetta al Direttore programmare operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale assegnato.

5. Qualora si accertino squilibri nella gestione del bilancio di esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari.

Articolo 51 - Servizio di tesoreria

1. L'AZIENDA si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato e regolato da una apposita convenzione o contratto, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

TITOLO VI

Norme generali finali

Articolo 52 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono votate dall'Assemblea Consortile con le modalità indicate nel Titolo II.

Articolo 53 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli Istiti Consorziati derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Statuto viene rimessa al loro territorialmente competente.

Articolo 54 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle normative vigenti e alle vigenti disposizioni in materia di aziende speciali consortili.

